

25 maggio 2007

2840 /CT/MC/sc

Al Presidenti dei Comitati
e delle Divisioni della L.N.D.

LORO SEDI

CIRCOLARE N°27

Con le circolari n. 14 del 26.1.2007 e n. 18 del 13.3.2007 questa Lega, nel portare a conoscenza delle società dipendenti il contenuto della normativa relativa all'iscrizione nell'elenco dei possibili destinatari della quota del 5 per mille prevista dalla Finanziaria 2006 e confermata anche per dalla Finanziaria 2007, ebbe ad esprimere il parere che le società e le associazioni sportive dilettantistiche possono chiedere l'iscrizione nell'elenco stesso dal momento che il riconoscimento ai fini sportivi deriva loro dall'essere iscritte nel "Registro delle associazioni e società sportive dilettantistiche" istituito dal CONI, ai sensi dell'art.7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004.

L'Agenzia delle Entrate, più volte sollecitata per le vie brevi circa l'emanazione di chiarimenti sulla portata dell'agevolazione, soltanto in data 22 maggio 2007, con la Circolare n. 30/E, ha sciolto le riserve e, per quanto concerne le società e le associazioni sportive, al punto 4 della predetta Circolare, si è così pronunciata.

"Circa l'ammissibilità o meno negli elenchi dei fruitori del beneficio del "cinque per mille" delle associazioni sportive dilettantistiche disciplinate dalla legge n. 398 del 16 dicembre 1991 e dall'articolo 90 della legge n. 289 del 27 dicembre 2002, si osserva quanto segue.

Tali associazioni, in presenza di specifiche condizioni oggettive e soggettive individuate nelle citate leggi ed in considerazione delle finalità non lucrative che devono obbligatoriamente essere previste nello statuto, possono godere di agevolazioni varie, comprese quelle di natura fiscale.

Per poter usufruire di tali agevolazioni le associazioni in argomento devono risultare iscritte nell'apposito registro tenuto, in forma telematica, dal CONI.

La istituzione di tale registro è stata originariamente prevista dall'articolo 90, comma 20, della legge n. 289 citata; successivamente, la disposizione in argomento è stata soppressa dall'art. 4, comma 6-quater, del decreto legge n. 72 del 22 marzo 2004, convertito dalla legge n. 128 del 21 maggio 2004.

Di seguito, l'art. 7 del decreto legge n. 136 del 28 maggio 2004, convertito dalla legge n. 186 del 27 luglio 2004, ha previsto, al comma 1, la conferma del CONI quale unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva svolta dalle società e associazioni in argomento, le quali per poter operare devono *“essere in possesso del riconoscimento ai fini sportivi”* rilasciato dal medesimo Comitato.

Per dare attuazione a tali disposizioni, il Comitato in parola, con delibera n. 1288 dell'11 novembre 2004, ha istituito il *“Registro(telematico) delle associazioni e società sportive dilettantistiche”*.

Occorre, pertanto, valutare se l'iscrizione in tale registro (telematico) possa assumere da per sé forma di riconoscimento tale da consentire agli iscritti di fruire del beneficio del 5 per mille.

In proposito, si osserva che la norma istitutiva del 5 per mille, fa unico riferimento alle associazioni e alle fondazioni riconosciute; per tali soggetti, dunque, l'unica forma di riconoscimento non può che essere quella che attribuisce ai medesimi la personalità giuridica e che viene attualmente disciplinata nel DPR n. 361 del 7 dicembre 2000 (*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento delle persone giuridiche private e di approvazione dell'atto costitutivo*).

Di conseguenza, in mancanza di tale forma di riconoscimento, non può essere attribuito valore giuridico equipollente alla iscrizione dei suddetti organismi sportivi nel solo registro telematico tenuto dal CONI, in quanto tale registrazione è richiesta ai soli fini sportivi, per il riconoscimento presso terzi.

Addivenendo ad una diversa soluzione, si dovrebbe estendere l'accesso al beneficio in argomento anche ad altri istituti ed enti (asili, palestre, scuole materne, etc.), operanti nei settori indicati nel menzionato comma 1, lettera a, art. 10 del Dlgs n. 460 del 1997, che potrebbero essere iscritti in albi o registri tenuti da pubbliche istituzioni, ma che non costituiscono titolo per il riconoscimento della personalità giuridica”.

Con il successivo punto 10 della Circolare n. 30/E, viene, poi, precisato che l'Agenzia delle entrate, prima dell'adozione del provvedimento di diniego, deve comunicare tempestivamente all'ente istante i motivi ostativi dell'accoglimento della sua domanda: In tal modo l'interessato potrà produrre-entro il termine di dieci giorni dalla ricezione della comunicazione- eventuali osservazioni e documentazione.

Il successivo provvedimento definitivo può essere impugnato, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della legge n. 241 del 1990, con ricorso alla Giustizia ordinaria.

Nel prendere atto del punto di vista espresso dall'Agenzia delle entrate, questa Lega si limita a precisare che il riconoscimento richiesto dalle citate leggi n. 289/2002 e n. 186/2004, costituisce condizione indispensabile per ottenere le agevolazioni previste a favore dello sport dilettantistico, comprese, come riconosciuto espressamente dall'Agenzia stessa, quelle fiscali.

Quanto sopra ai fini della motivazione di un eventuale ricorso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Massimo Ciaccolini

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio